

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 giugno 2010, n. 41

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. Profilassi della rabbia: dichiarazione di stato di pre-allerta e misure urgenti di prevenzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

ordina

Articolo 1

Su tutto il territorio regionale è dichiarato lo stato di pre-allerta per la presenza della rabbia silvestre nel nord-est italiano. Sono pertanto applicate, fino al 31/12/2010 e salvo revoche o proroghe determinate dall'evoluzione della situazione epidemiologica, norme straordinarie di prevenzione e profilassi della rabbia di cui alla presente ordinanza che integrano e completano le misure permanenti di lotta al randagismo, di prevenzione delle morsicature e di tutela sanitaria.

È inoltre temporaneamente sospesa, fino al 31/12/2010, l'applicazione delle disposizioni in ambito veterinario contenute nell'allegato B della Legge regionale n. 15 del 25 Giugno 2008, limitatamente all'abolizione dell'obbligo di isolamento di animali per il controllo della rabbia (art. 86 DPR 320/1954).

Articolo 2

I detentori di cani, gatti e furetti che intendono trasferirsi, anche temporaneamente, con i propri animali nei territori a rischio di diffusione della rabbia, devono segnalarlo al medico veterinario di fiducia con almeno 30 giorni di anticipo per l'esecuzione e la certificazione della vaccinazione antirabbica obbligatoria ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale del 26 Novembre 2009.

Gli animali vaccinati devono essere preventivamente identificati con il microchip e, per quanto riguarda i cani, registrati nel sistema informatizzato dell'anagrafe canina regionale.

La vaccinazione deve essere parimenti registrata nel sistema informatizzato dell'anagrafe canina regionale.

L'avvenuta vaccinazione deve essere certificata dal medico veterinario che l'ha effettuata, con riferimento a tutti i dati anagrafici del proprietario e dell'animale domestico, anche attraverso il rilascio del passaporto di cui al Reg. (CE) n. 998 del 26 Maggio 2003.

I costi relativi alla vaccinazione dei cani sono a carico dei proprietari degli stessi.

L'elenco dei territori a rischio, attualmente costituito dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e dalle Province di Treviso, Belluno, Vicenza e Venezia della Regione Veneto, è costantemente aggiornato dall'Osservatorio epidemiologico regionale per la prevenzione veterinaria e pubblicato sul sito della Regione Piemonte.

I Servizi Veterinari e i Centri di medicina del viaggiatore delle ASL dispongono delle informazioni relative ai rischi per rabbia nel territorio nazionale ed estero.

Articolo 3

E' vietato a chiunque detenere anche temporaneamente cani non iscritti all'anagrafe canina regionale e non identificati con il microchip o tatuaggio conformemente a quanto previsto dalla Legge regionale n. 18 del 19 Luglio 2004 così come modificata dalla Legge regionale n. 9 del 4 Luglio 2005.

Presso ogni Comune ed ASL sono aperte, per un periodo massimo di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, le iscrizioni straordinarie all'anagrafe canina regionale dei cani non registrati, in deroga ai termini previsti dalla Legge regionale sopra citata.

I cuccioli, prima dell'identificazione di cui al comma 3 dell'articolo 3 della Legge regionale n. 18 del 19 Luglio 2004, non possono essere ceduti a qualsiasi titolo.

Ogni detentore, al di fuori dei confini della propria dimora, ha l'obbligo di tenere i cani sotto la propria osservazione, conducendoli in luoghi aperti al pubblico nel rispetto degli obblighi previsti

dall'articolo 1 dell'Ordinanza Ministeriale del 3 Marzo 2009 ed adottando ogni precauzione al fine di evitare aggressioni e morsicature ai danni di altri animali o persone.

I cani morsicatori ad aggressività non controllata che non abbiano superato favorevolmente le verifiche previste dall'articolo 5 comma 4 della Legge regionale n. 27 del 4 Novembre 2009, possono accedere ai luoghi aperti al pubblico soltanto se muniti del guinzaglio e della museruola.

Articolo 4

I cani rinvenuti vaganti devono essere segnalati al Comune di competenza che deve disporre l'intervento urgente di trasferimento al canile pubblico ai sensi degli articoli 6 e 7 della Legge regionale n. 34 del 26 Luglio 1993.

Tutti gli interventi di cattura e custodia devono avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza dal rischio rabbia per gli operatori addetti.

Presso i canili pubblici deve essere mantenuto costantemente libero e agibile, secondo le necessarie misure di sicurezza, un reparto per l'osservazione sanitaria dei cani randagi, dei cani morsicatori e dei cani morsicati.

In caso di mancanza del canile pubblico, il Sindaco con proprio provvedimento adotta un protocollo di sicurezza per la cattura e la custodia dei cani vaganti, approvato dal Servizio Veterinario dell'ASL competente, che comporti garanzie di incolumità per gli operatori addetti e l'adozione delle previste misure di profilassi della rabbia, da integrare nella specifica convenzione con il gestore del servizio.

I cani randagi o vaganti introdotti nei canili di prima accoglienza sono visitati e sottoposti ad osservazione sanitaria del Servizio Veterinario dell'ASL competente, a cui ogni nuova introduzione deve essere segnalata immediatamente.

Al termine del periodo di osservazione i cani sono vaccinati contro la rabbia dal Servizio Veterinario dell'ASL o, su prescrizione dell'ASL, a cura del medico veterinario di fiducia del proprietario.

Articolo 5

Tutti i cani nei canili pubblici e privati, nei casi in cui non possa essere escluso il rischio di introduzione della rabbia, devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica preventiva.

I titolari degli impianti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, comunicano al Servizio Veterinario dell'ASL competente la decisione assunta e il protocollo vaccinale eventualmente adottato in accordo con il medico veterinario responsabile dell'assistenza zoiatrica.

Parimenti i responsabili di altri concentramenti anche temporanei di cani e gatti, di attività di commercio o altre attività che determinano lo spostamento di tali animali sensibili alla rabbia provvedono, attraverso il medico veterinario di fiducia, a vaccinare gli animali a rischio.

I Servizi Veterinari delle ASL provvedono a valutare l'esigenza e ad eseguire le vaccinazioni dei cani ospitati nei canili pubblici.

Articolo 6

I canili e i gattili abusivi devono essere segnalati al Servizio Veterinario dell'ASL e all'Autorità competente, che adotta i provvedimenti di sequestro, le misure sanitarie indicate dal Servizio veterinario dell'ASL e, ove necessario, lo sgombero.

Articolo 7

Ogni aggressione da parte di cani deve essere immediatamente segnalata:

- al pediatra di libera scelta, al medico di medicina generale o al pronto soccorso in caso di lesioni alle persone;
- al medico veterinario di fiducia in caso di lesioni agli animali delle specie sensibili alla rabbia.

I sanitari effettuano gli opportuni interventi e contestualmente inoltrano comunicazione immediata al Servizio Veterinario dell'ASL competente, descrivendo e, se possibile, identificando l'animale morsicatore ed il suo proprietario/detentore.

Le segnalazioni di cui al presente decreto potranno essere trasmesse ai numeri di fax dedicati, istituiti presso i Servizi Veterinari delle ASL e resi disponibili sul sito della Regione Piemonte.

La segnalazione delle aggressioni da parte di gatti e furetti, accompagnate da graffi o morsicature, è obbligatoria nei casi in cui gli animali possono essere venuti a contatto con animali sensibili alla rabbia sconosciuti o provenienti dai territori a rischio.

Articolo 8

Per tutte le informazioni necessarie e le segnalazioni pertinenti è possibile rivolgersi allo sportello degli animali d'affezione istituito presso il Servizio Veterinario di ciascuna ASL secondo la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4-9730 del 6 Ottobre 2008.

Articolo 9

Ogni caso sospetto di rabbia deve essere segnalato al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio, ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 Febbraio 1954.

Le spoglie di carnivori selvatici rinvenuti morti devono essere inoltrate ai laboratori di cui al successivo articolo 10, secondo le indicazioni del Servizio Veterinario dell'ASL e in conformità al piano regionale di cui al successivo articolo 11.

Articolo 10

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, esegue gli accertamenti per rabbia e attiva procedure diagnostiche di emergenza per tutti i casi sospetti.

Articolo 11

Le misure previste dai precedenti articoli possono essere modificate o integrate sulla base della valutazione relativa alla situazione epidemiologica.

Uno specifico piano regionale disciplina la sorveglianza sugli animali selvatici.

Articolo 12

I Sindaci dei Comuni, i Servizi veterinari delle ASL della Regione, il Corpo Forestale dello Stato e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Articolo 13

Fatta eccezione per le deroghe previste agli articoli precedenti, resta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla normativa vigente in materia veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 13 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Roberto Cota